

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 2007**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa dei Deputati MATTEUCCI, RIGAMONTI, ALBARELLO, CURTI,  
DI NARDO, GUADALUPI, ANGELINO***Annunziata il 20 gennaio 1956***Provvedimenti per agevolare gli Enti locali che costruiscono opere pubbliche  
senza il contributo dello Stato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esecuzione delle opere pubbliche degli Enti locali, costituisce oggi in Italia uno dei problemi che più assillano sia le Amministrazioni periferiche sia lo Stato.

Il ventennio fascista che si era dedicato in un primo tempo alla costruzione di opere di carattere esclusivamente o quasi spettacolare, per finire poi di impiegare le risorse disponibili in pazzesche avventure culminate nella catastrofe finale, ha lasciato le Amministrazioni comunali e provinciali, alle prese con un cumulo tale di problemi da risolvere, che il tempo passato e l'insorgere dei nuovi bisogni, non hanno fatto altro che aggravare.

Si può dire che non vi sia comune d'Italia che non abbia bisogno di fare o di rifare o di riattare il proprio acquedotto. Le opere igieniche in genere (fognature, lavatoi, matatoi) hanno dovunque bisogno di essere affrontate per costruirle *ex novo*, o per adeguarle ai moderni criteri della tecnica e della scienza.

Le strade, che sono ogni giorno più sopraffatte dalle macchine, impongono alla attenzione delle Amministrazioni locali, problemi non facilmente risolvibili.

L'edilizia scolastica è tutta in una cifra: occorrono ancora 80.000 aule.

È ben vero che il Parlamento della Repubblica conscio di questa situazione è venuto incontro alle necessità degli Enti locali con diversi provvedimenti legislativi con i quali si

concede un sostanziale intervento dello Stato nella spesa, per la costruzione delle più importanti opere pubbliche.

Tali sono la legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni; con le quali sono emanati provvedimenti atti ad agevolare la costruzione di opere pubbliche di spettanza degli Enti locali; la legge 8 agosto 1954, n. 645, sull'edilizia scolastica; la legge 9 agosto 1954, n. 640, per l'eliminazione delle case malsane, ecc., che hanno portato senza dubbio un contributo alla risoluzione dei problemi degli Enti locali.

Ma non si pecca di eccessivo pessimismo, quando si è costretti a constatare che di fronte ai massicci problemi da risolvere il contributo portato agli Enti locali dalle provvidenze dello Stato si è dimostrato molto al disotto delle necessità.

Sia per il modo e le forme della concessione del contributo dello Stato (concorso nel pagamento delle annualità per ammortamento di mutui) sia soprattutto per gli striminziti stanziamenti di bilancio, il problema della esecuzione delle opere pubbliche afferenti agli Enti locali si trova ancora di fronte a noi, in tutta — è vano nascondere — la sua gravità.

In questa situazione, si è creduto opportuno di proporre dei provvedimenti atti a stimolare gli sforzi degli Enti locali, a provvedere, nel limite del possibile, ed almeno in parte, con le proprie forze; o per lo meno di

non creare a coloro, che hanno questa buona volontà, ostacoli maggiori di quelli che devono affrontare, quando beneficiano del contributo dello Stato.

Perché allo stato attuale della nostra legislazione, sembra incredibile, è più facile per un Ente locale sbrigare le proprie pratiche per la costruzione di un'opera se questa è fatta con il contributo dello Stato, di quella che un comune o una provincia deve fare quando agisce con i soli propri mezzi. Sembra incredibile ma è proprio così.

Invero mentre per le opere eseguite per conto dello Stato con il contributo dello Stato la competenza all'approvazione dei progetti in base alla legge 18 ottobre 1942, n. 1460, modificata con il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, e della legge 3 febbraio 1951, n. 165, è di competenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, solo per importi superiori a lire 100 milioni, per i lavori da eseguirsi invece a totale cura e spese dei comuni e delle province e dei Consorzi la competenza del Supremo Consesso dei lavori pubblici è richiesta per importi superiori ai 20 milioni creando in tal modo due inconvenienti: quello di rendere più difficoltose le pratiche degli Enti locali, e di creare un super lavoro, e una diminuzione di prestigio al Consiglio Superiore dei lavori pubblici, che non può essere chiamato a dare il suo parere su opere di minima importanza.

Anche per la questione della dichiarazione di pubblica utilità le opere da eseguirsi a totale carico degli Enti locali si trovano in una condizione di inferiorità da quelle da eseguirsi con il contributo dello Stato.

Per questi motivi si è ritenuto necessario presentare la proposta di legge che tende ad equiparare l'esecuzione delle opere pubbliche a totale carico degli Enti locali alla stessa stregua di quelle eseguite con il contributo dello Stato.

Infatti l'articolo 1 fissa le competenze per l'approvazione dei progetti dei lavori da eseguirsi dai comuni, dalle province e dai Consorzi nella misura e nelle forme stabilite dalla legge 3 febbraio 1951, n. 165.

L'articolo 2 fissa la competenza per l'approvazione dei progetti riguardanti gli impianti sportivi modificando il regio decreto 2 febbraio 1939, n. 307, ormai sorpassato.

L'articolo 3 equipara per la dichiarazione di pubblica utilità l'esecuzione delle opere fatte a completo carico degli Enti locali, a quelle che beneficiano del contributo dello Stato.

Onorevoli colleghi! Il vero fondamento di una sana democrazia è rappresentato da uno sviluppo vitale e rigoglioso degli Enti locali, che sono la matrice dalla quale si formano i fermenti che devono influenzare il progresso e lo sviluppo della intera Nazione.

Qualsiasi provvedimento che porti ad agevolare la complessa e talora veramente difficile opera che questi Enti sono chiamati diuturnamente a svolgere, è quindi da favorire e incoraggiare.

Questa proposta di legge vuole essere un contributo in tale senso.

Ed è perciò che crediamo potrà riscuotere il vostro unanime consenso tanto più che il provvedimento stesso, non porta nessun aggravio, alle finanze dello Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il quarto comma dell'articolo 285 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e l'ultimo comma dello stesso articolo, modificati con l'articolo 16 della legge 9 giugno 1947, n. 530, sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle province e dei Consorzi devono riportare il parere favorevole :

a) del Consiglio Superiore dei lavori pubblici quando l'importo superi i 100.000.000 e quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere all'asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto concorso, ovvero d'importo oltre lire 50 milioni quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

b) dei Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche, competenti per regione, quando l'importo sia compreso tra lire 50.000.000 e lire 10.000.000 e quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere all'asta pubblica, a licitazione privata, o mediante appalto concorso; ovvero di importo tra lire 25.000.000 a lire 50.000.000 quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

c) dell'ispettore generale del Genio civile competente per regione, quando l'importo sia compreso tra lire 25.000.000 e lire 50.000.000 e quando all'appalto dei lavori si intende provvedere all'asta pubblica, a licitazione privata, o mediante appalto concorso, ovvero d'importo non superiore ai 25 milioni quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

d) dell'ingegnere capo del Genio civile competente per regione per tutti i casi e per tutti gli importi al disotto di lire 25.000.000 ».

## ART. 2.

I progetti per la costruzione, l'acquisto, l'adattamento, il restauro e le modifiche degli impianti sportivi e loro accessori la cui esecuzione viene eseguita dai comuni o dalle province a loro cura e spese o anche con il concorso parziale o totale del Comitato olimpico

nazionale sono approvati dai relativi Consigli comunali e provinciali e devono riportare il parere favorevole degli organi di cui al precedente articolo secondo la competenza e sui quali dovrà previamente esprimersi il parere favorevole della Commissione impianti sportivi (C. I. S.) del Comitato olimpico nazionale (C. O. N. I.).

ART. 3.

L'approvazione dei progetti da parte degli organi di cui al precedente articolo 1 per i lavori contemplati nella legge 3 agosto 1949, n. 589, anche quando sono eseguite senza il contributo dello Stato a sola cura e spese dei comuni e delle province, beneficiano della clausola dell'articolo 22 della citata legge per cui la detta approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

L'approvazione dei progetti per gli impianti sportivi di cui al precedente articolo 2 equivale anch'essa a dichiarazione di pubblica utilità.